
LE NOVITÀ DEL DL SEMPLIFICAZIONI



Dott. Mauro Nicola
Componente Commissione Imposte Dirette e
Semplificazioni Fiscali presso il C.N.D.C.E.C.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

Articolo 2 Comunicazioni ed adempimenti formali

La mancata fruizione di benefici fiscali ovvero l'accesso a regimi fiscali opzionali che competono sulla base di una comunicazione preventiva o di un adempimento formale non eseguiti non è preclusa definitivamente se l'agenzia delle entrate non ha già rilevato la violazione ovvero non siano iniziati accessi ispezioni o verifiche

STUDIO DR. MAURO NICOLA

2

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

Articolo 2 : Comunicazioni ed adempimenti formali

Condizioni per usufruire della sanatoria :

- a) Possesso dei requisiti sostanziali delle norme di riferimento**
- b) Effettuazione dell'adempimento o della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**
- c) Pagamento della sanzione di 258 euro**

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

Altre semplificazioni

- a) Efficacia nei confronti dell'amministrazione finanziaria della mancata indicazione del credito nella dichiarazione quando il destinatario della cessione del credito è la stessa società consolidante
- b) Termine di presentazione delle dichiarazioni di intento entro il termine della prima liquidazione IVA e non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione
 - c) Modifiche alla disciplina delle dichiarazioni fiscali in caso di liquidazione : efficacia dell'iscrizione e revoca della procedura
- d) Eliminazione dello spesometro con ritorno dell'elenco clienti – fornitori : dal 2013
- e) Compensazione crediti IVA a 5 mila euro dal 1 aprile 2012

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

Costi da reato

Viene modificato il comma 4 bis dell'articolo 14 del dl 537 del 1993 :
 -l'indeducibilità dei costi da reato viene limitata al caso in cui i beni od i servizi siano direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo;

-A condizione che il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio

-Se interviene sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte

-Specifica disposizione per fatture oggettivamente inesistenti :
 ineducibilità limitata, non concorrenza al reddito dei componenti positivi, specifica sanzione dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese e dei componenti negativi relativi a beni o servizi non prestati o scambiati;

-Applicabilità in relazione alle vertenze ancora in essere

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

STUDI DI SETTORE : WORK IN PROGRESS

CASISTICHE :

1) Mancata presentazione del modello studi di settore :

- Sanzione di 2065 euro;

- Sanzione per infedele dichiarazione aumentata dal 50% a condizione che lo scostamento tra reddito accertato e dichiarato è superiore al 10%

- Accertamento induttivo (per gli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012 : sostanziale retroattività)

- Possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (cir. 8/2012)

- Quale sanzione si rende applicabile ?

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

STUDI DI SETTORE : WORK IN PROGRESS

CASISTICHE :

2) Presentazione del modello con dati non corretti

- Sanzione per infedele dichiarazione aumentata dal 10% a condizione che lo scostamento tra reddito accertato e dichiarato è superiore al 10%
 - Accertamento induttivo se :
 - a) Maggiori ricavi o compensi derivanti dalla correzione sono superiori al 15% di quelli dichiarati
 - b) In ogni caso se l'importo è superiore a 50 mila euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

7

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

STUDI DI SETTORE : WORK IN PROGRESS

CASISTICHE :

3) Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti

- Sanzione per infedele dichiarazione aumentata dal 10% a condizione che lo scostamento tra reddito accertato e dichiarato sia superiore al 10%
- Accertamento induttivo possibile senza alcuna limitazione (per gli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

8

DL SEMPLIFICAZIONI N. 16 DEL 2012

STUDI DI SETTORE : WORK IN PROGRESS

CASISTICHE :

4) Congruità e coerenza

Accertamenti su presunzioni semplici fino al periodo di imposta 2010 (norma non applicabile se si applicano le sanzioni maggiorata per modello non corretto):

- a) Eliminazione dell'obbligo di super motivazione per tali contribuenti e franchigia sino a 50 mila euro o con ricavi o compensi determinabili non superiori al 40% di quelli dichiarati
- b) Congruità nel periodo di imposta oggetto di controllo ed in quello precedente : secondo l'agenzia delle entrate è norma procedurale (cir. 8/2012)

Dal periodo di imposta 2011 :

La norma non esiste più

Congruità e coerenza da alcuni vantaggi :

- a) Impossibilità di subire accertamenti su presunzioni semplici
- b) Franchigia da redditometro
- c) Riduzione dei termini per l'accertamento

STUDIO DR. MAURO NICOLA

9

IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ACE

Dott. Duilio Liburdi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DECRETO ATTUATIVO ACE

SOGGETTI IRES

Articolo 2 :

- Variazione in diminuzione del reddito complessivo netto
- Ragguagli ad anno della variazione in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare
- Quindi la variazione è sul reddito ridotto delle perdite pregresse e non può determinare a sua volta una perdita : rinvio a nuovo

DECRETO ATTUATIVO ACE

SOGGETTI IRES

Articolo 4 :

Variazioni positive :

- Conferimenti in denaro per diventare soci
- Rinuncia incondizionata a crediti verso la società
- Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione del capitale
- Accantonamento a riserva di utili fatta eccezione per le riserve non disponibili (quelle che derivano da valutazione e che quelle divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale o a copertura delle perdite)

DECRETO ATTUATIVO ACE

SOGGETTI IRES

Articolo 9 :

Soggetti esclusi :

- società fallite
- Società in liquidazione coatta amministrativa
- Soggette alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- Tonnage tax

DECRETO ATTUATIVO ACE

SOGGETTI IRES

Articolo 10 :

Disposizioni anti elusive per i gruppi:

-Non rileva la variazione in aumento sino ad un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati dal 2011 a soggetti controllati o sottoposti al medesimo controllo ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla esistenza del controllo alla fine dell'esercizio;

-Non rileva sino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in soggetti controllati nel gruppo o di aziende o rami di aziende di proprietà di soggetti del gruppo

-Conferimenti di soggetti non residenti se controllati da residenti

-Conferimenti da soggetti black list

-Incremento dei crediti di finanziamento

DECRETO ATTUATIVO ACE

SOGGETTI IRES

Articolo 11 :

In ogni esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio fatta eccezione delle riserve per acquisto di azioni proprie

STUDIO DR. MAURO NICOLA

15

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA



Dott. Mauro Nicola
Componente Commissione Imposte Dirette e
Semplificazioni Fiscali presso il C.N.D.C.E.C.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LA NORMA

La mediazione (*"Il reclamo e la mediazione"*) è stata inserita nel *corpus* delle norme sul processo tributario

(articolo 17-*bis* del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'istanza di mediazione (di seguito, *istanza*) è obbligatoria a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale (di seguito, *ricorso*)

➤ *"... chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo..."*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CONTENUTO DELL'ISTANZA E POTERI DELL'UFFICIO

L'*istanza* attiva un procedimento volto al riesame dell'atto

Il procedimento può concludersi con:

- **l'annullamento dell'atto**
(*autotutela*)
- **la rideterminazione della pretesa**
(*conciliazione*)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CONTROVERSIE MEDIABILI

- Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio
- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012
- di valore non superiore a € 20.000
- emessi dall'Agenzia delle entrate [escluse le contestazioni riguardanti gli atti (l'attività) dell'Agente della riscossione]

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(...segue) **CONTROVERSIE MEDIABILI**

(per un'idea approssimativa del numero di *istanze* da trattare)

- Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. **170.403** (2011)
- Di cui potenzialmente mediabili n. **113.253** (**66,5%** di **170.403**)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RICORSI PRESENTATI ALLE CTP NEL 2011 MEDIABILI
di valore non superiore a € 20.000 (Mediabili)

Direzioni	Totale ricorsi presentati	(di cui) Mediabili	
		Numero	%
ABRUZZO	2.468	1.579	64,0%
BASILICATA	1.448	1.039	71,8%
BOLZANO (D.P.)	508	256	50,4%
CALABRIA	8.156	5.625	69,0%
CAMPANIA	26.740	18.543	69,3%
EMILIA ROMAGNA	9.619	6.271	65,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.401	1.607	66,9%
LAZIO	20.693	13.943	67,4%
LIGURIA	4.272	2.882	67,5%
LOMBARDIA	23.200	13.161	56,7%

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RICORSI PRESENTATI ALLE CTP NEL 2011 MEDIABILI
di valore non superiore a € 20.000 (Mediabili)

Direzioni	Totale ricorsi presentati	(di cui) Mediabili	
		Numero	%
MARCHE	4.127	2.740	66,4%
MOLISE	1.095	695	63,5%
PIEMONTE	5.715	3.649	63,8%
PUGLIA	10.350	6.559	63,4%
SARDEGNA	3.365	2.128	63,2%
SICILIA	27.300	20.870	76,4%
TOSCANA	8.202	5.075	61,9%
TRENTO (D.P.)	584	309	52,9%
UMBRIA	2.089	1.537	73,6%
VALLE D AOSTA	199	126	63,3%
VENETO	7.872	4.660	59,2%
Totale	170.403	113.253	66,5%

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO

- *L'istanza* avvia un procedimento **amministrativo para-processuale**

- La **presentazione dell'istanza** vale come **notifica del ricorso** (*chiamata in causa*)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(...segue) **PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
E PROCESSO TRIBUTARIO**

- La **costituzione in giudizio** si avrà con il successivo ed eventuale deposito dell'*istanza* (rilevante come "*ricorso*") presso la Commissione tributaria qualora non vada a buon fine la mediazione
- **L'*istanza* coincide sostanzialmente con il *ricorso***

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**STRUTTURA COMPETENTE PER LA
TRATTAZIONE DELLE *ISTANZE***

L'*istanza* va presentata alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale, "*le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili*", individuate negli **Uffici legali**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CONTENUTO DELL'ISTANZA

In aggiunta al contenuto del *ricorso*, l'*istanza* **può** contenere:

- **richiesta di sospensione** dell'esecuzione dell'atto
- motivata **proposta di mediazione** completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ESITI DEL PROCEDIMENTO

1. Accoglimento dell'*istanza* (annullamento atto)
2. Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio)
3. Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni
4. Diniego

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE *ISTANZE*

- Incertezza delle questioni controverse
- Grado di sostenibilità della pretesa
- Principio di economicità dell'azione amministrativa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PROPOSTA DI MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

In assenza di spazio per la mediazione
che comporti la diminuzione della
pretesa

- proposta di pagamento dell'intera imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40%

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

Versamento dell'importo dovuto o della prima rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione

- in un'unica soluzione o in forma rateale
- mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

In caso di:

- diniego (o accoglimento parziale) dell'*istanza*
- silenzio dell'Ufficio protrattosi per 90 giorni

il contribuente può **costituirsì in giudizio**, depositando l'*istanza* in Commissione tributaria provinciale, **entro 30 giorni** dalla:

- comunicazione del diniego (o dell'accoglimento parziale)
- scadenza del termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento dell'*istanza da parte della Direzione*

A pena di inammissibilità del *ricorso*:

- i motivi esposti nell'*istanza* devono coincidere integralmente con quelli del *ricorso*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

La parte soccombente in giudizio (che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Notifica dell'*istanza* entro 60 gg dalla notifica dell'atto
- Eventuale sospensione esecuzione atto
- Istruttoria (con eventuale contraddittorio)
- Comunicazione esito dell'*istanza* entro 90 gg dalla sua presentazione
- Perfezionamento della mediazione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

VANTAGGI

- **Tempi brevi (90 gg.) e certi** per ottenere una "decisione" dell'Agenda su richieste di:
 - annullamento
 - rimborso
 - rideterminazione in sede conciliativa della pretesa

- Per effetto della riduzione del numero delle controversie, le Commissioni tributarie potranno dedicare **più tempo e più attenzione** alle cause di maggior valore

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FINALITÀ

1. Deflazionare il contenzioso tributario
2. Incrementare la *tax compliance*
3. Incrementare il tasso di qualità degli atti amministrativi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FLUSSO DEI NUOVI RICORSI IN CTP

Direzioni	2010	2011	Differenza
ABRUZZO	2.735	2.468	-9,8%
BASILICATA	1.568	1.448	-7,7%
BOLZANO (D.P.)	347	508	46,4%
CALABRIA	9.561	8.156	-14,7%
CAMPANIA	29.982	26.740	-10,8%
COP DI PESCARA	228	200	-12,3%
EMILIA ROMAGNA	9.820	9.619	-2,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.528	2.401	-5,0%
LAZIO	25.317	20.693	-18,3%
LIGURIA	4.999	4.272	-14,5%
LOMBARDIA	24.969	23.200	-7,1%
Totale nazionale	187.970	170.603	-9,2%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(...segue) FLUSSO DEI NUOVI RICORSI IN CTP

Direzioni	2010	2011	Differenza
MARCHE	4.187	4.127	-1,4%
MOLISE	1.419	1.095	-22,8%
PIEMONTE	6.645	5.715	-14,0%
PUGLIA	11.884	10.350	-12,9%
SARDEGNA	3.757	3.365	-10,4%
SICILIA	28.711	27.300	-4,9%
TOSCANA	9.082	8.202	-9,7%
TRENTO (D.P.)	912	584	-36,0%
UMBRIA	2.076	2.089	0,6%
VALLE D AOSTA	209	199	-4,8%
VENETO	7.034	7.872	11,9%
Totale nazionale	187.970	170.603	-9,2%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RICORSI PRESENTATI – DECISI - PENDENTI

(confronto 2010-2011)

Organo giudicante	2010			2011		
	Ricorsi presentati	Ricorsi decisi	Ricorsi pendenti al 31/12	Ricorsi presentati	Ricorsi decisi	Ricorsi pendenti al 31/12
CTP	188.227	177.331	412.328	170.603	155.680	427.251
CTR	51.457	40.931	91.053	50.016	37.907	103.162
CASSAZIONE*	7.201	5.095	28.003	7.120	2.548	32.575
Totale	246.885	273.989	531.384	227.739	196.135	562.988

* Dati 2011 parziali

Dati relativi all'Agenzia delle entrate
STUDIO DR. MAURO NICOLA

CONTROVERSIE PENDENTI

(confronto 2010-2011)

Organo giudicante	Ricorsi pendenti al 31/12/2010 [A]	Ricorsi pendenti al 31/12/2011 [B]	Confronto 2010/2011 [C=B-A]	Confronto 2010/2011 in percentuale [D=(C-A)/A%]	Pendenti al 31/12/2011 al netto 120.000 liti definite [E]	Confronto 2010/2011 al netto della stima delle liti definite, in percentuale [F=(E-A)/A%]
CTP	412.328	427.251	14.923	3,6%		
CTR	91.053	103.162	12.109	13,3%		
CASSAZIONE*	28.003	32.575	4.572	16,3%		
Totale	531.384	562.988	31.604	5,9%	442.988	-17%

* Dati 2011 parziali

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INDICE DI VITTORIA PER VALORE (sentenze definitive)

Direzioni	2010	2011	Differenza
ABRUZZO	80,5%	80,2%	-0,3%
BASILICATA	59,6%	80,7%	21,1%
BOLZANO (D.P.)	45,0%	58,0%	13,0%
CALABRIA	74,5%	58,2%	-16,3%
CAMPANIA	60,0%	70,5%	10,5%
EMILIA ROMAGNA	94,8%	91,7%	-3,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	78,5%	81,3%	2,8%
LAZIO	65,5%	67,0%	1,5%
LIGURIA	54,6%	78,2%	23,6%
LOMBARDIA	59,3%	64,0%	4,7%
Totale nazionale	70,3%	73,5%	3,2%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(...segue) INDICE DI VITTORIA PER VALORE (sentenze definitive)

Direzioni	2010	2011	Differenza
MARCHE	72,3%	79,7%	7,5%
MOLISE	63,8%	79,6%	15,8%
PIEMONTE	87,3%	76,6%	-10,8%
PUGLIA	56,4%	74,1%	17,7%
SARDEGNA	82,3%	87,7%	5,5%
SICILIA	47,2%	59,3%	12,1%
TOSCANA	73,0%	88,2%	15,2%
TRENTO (D.P.)	81,0%	88,2%	7,3%
UMBRIA	83,7%	84,5%	0,8%
VALLE D AOSTA	70,5%	56,1%	-14,5%
VENETO	77,0%	72,3%	-4,7%
Totale nazionale	70,3%	73,5%	3,2%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INDICE DI VITTORIA NUMERICO (sentenze definitive)

Direzioni	2010	2011	Differenza
ABRUZZO	75,1%	64,5%	-10,7%
BASILICATA	62,8%	68,3%	5,6%
BOLZANO (D.P.)	85,8%	67,2%	-18,6%
CALABRIA	59,7%	59,3%	-0,4%
CAMPANIA	61,4%	60,3%	-1,0%
EMILIA ROMAGNA	63,1%	62,4%	-0,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	70,3%	64,4%	-5,9%
LAZIO	64,3%	65,8%	1,5%
LIGURIA	73,0%	71,8%	-1,1%
LOMBARDIA	58,4%	59,4%	1,0%
Totale nazionale	61,4%	61,4%	0,0%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

(...segue) INDICE DI VITTORIA NUMERICO (sentenze definitive)

Direzioni	2010	2011	Differenza
MARCHE	58,7%	61,4%	2,7%
MOLISE	59,2%	64,8%	5,6%
PIEMONTE	67,9%	68,3%	0,4%
PUGLIA	55,2%	55,8%	0,6%
SARDEGNA	71,1%	76,1%	5,0%
SICILIA	50,7%	50,5%	-0,2%
TOSCANA	67,3%	68,0%	0,7%
TRENTO (D.P.)	76,6%	76,4%	-0,3%
UMBRIA	69,6%	69,1%	-0,5%
VALLE D AOSTA	70,2%	77,6%	7,4%
VENETO	66,7%	69,1%	2,4%
Totale nazionale	61,4%	61,4%	0,0%

Dati relativi all'Agenzia delle entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2012



Dott. Mauro Nicola
Componente Commissione Imposte Dirette e
Semplificazioni Fiscali presso il C.N.D.C.E.C.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FRONTESPIZIO

730 **MODELLO 730/2012 redditi 2011** Mod. N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Agenzia Entrate Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soggetto fiscalmente a carico di altri		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
730 integrativo (vedere istruzioni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situazioni particolari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Da compilare **solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FRONTESPIZIO

FAMILIARI A CARICO		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente					
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	C CONIUGE	4		5			
2	F1 PRIMO FIGLIO D				6	7	8
3	F A D						
4	F A D						
5	F A D						

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Barrare in caso di **affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, da parte del genitore che fruisce della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

4

7

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

È stato introdotto il **codice 16**, da indicare nella colonna 2 riservata all'utilizzo dell'immobile, che andrà usato per gli immobili di interesse storico e/o artistico in base al D. Lgs. 42/2004 in caso di locazione.

Come si ricorderà, in tali casi va indicato a colonna 1 non la rendita catastale effettiva, ma quella determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui insiste il fabbricato.

Vanno in ogni caso compilate le colonne 5 (es. codice 1) e 6 (canone di locazione).

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI														
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA														
1	RENDITA	2	UTILIZZO	POSSESSO		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				GIORNI	%									
B1	950	.00	16			1	10.200	.00						.00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

4

8

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

- ✓ In virtù dell'introduzione della cedolare secca, il quadro B è stato necessariamente aggiornato.
- ✓ In particolare, sono state aggiunte **2 nuove colonne** per recepire ed adeguare il quadro alle novità intercorse nel 2011.
- ✓ Si tratta delle colonne 5 e 11 della sez. I del quadro, che hanno comportato una rimodulazione di quasi tutte le altre colonne.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
RENDITA	UTILIZZO	giorno	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (1)	CODICE COMUNE	ICI DOVUTA PER IL 2011	CEDOLARE SECCA	
B1	,00					,00				,00	

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

Nuova colonna 5

- ✓ La nuova colonna 5 prevede l'indicazione di un codice, corrispondente alla percentuale del canone che verrà riportato a colonna 6, se l'immobile è dato in locazione. Si utilizzerà il:
 - **codice 1** per codificare una locazione per la quale si indicherà il canone all'85%
 - **codice 2** per codificare una locazione per la quale si indicherà il canone al 75% (Venezia e isole lagunari)
 - **codice 3** per codificare una locazione per la quale si indicherà il canone al 100% (cedolare secca).

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

Nuova colonna 11

- ✓ La nuova colonna 11 prevede una casella che andrà barrata nel solo caso in cui il contribuente si sia avvalso, per quel fabbricato, del regime della cedolare secca.
- ✓ Quindi, tale casella andrà barrata solo nel caso in cui:
 - a **colonna 5** sarà stato indicato il **codice 3** e se
 - nella **colonna 2** sarà stato indicato il **codice 1** (in caso di locazione parziale), **3, 4, 8, 14** oppure **16**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

51

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

Nel caso di opzione per la **cedolare secca** si applicano le regole previste per questo tipo di regime, ossia:

- ✓ a **colonna 1** andrà indicata la rendita catastale effettiva (in pratica, diventa un immobile normale) e
- ✓ a **colonna 5**, il **codice 3**.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (1)	CODICE COMUNE	ICI DOVUTA PER IL 2011	CEDOLARE SECCA	
		GIORNI	%								
B1	1.800,00	16			3	10.200,00					X

STUDIO DR. MAURO NICOLA

5

2

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

Nel caso di opzione per la **cedolare secca** per immobili a 'canone concordato' si applicano le regole previste per questo tipo di regime, ossia:

- ✓ a colonna 2 andrà indicato il codice 8 (in pratica, diventa un immobile normale, con tassazione al 19%)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA											
1	RENDITA	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11
		UTILIZZO	3	4	FOODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUA ZIONE IT	CODICE COMUNE	ICI DOVUTA PER IL 2011	CEDOLARE SECCA
			GIORNI	%							
B1	1.800,00	8			3	10.200,00					X

STUDIO DR. MAURO NICOLA

5

3

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

✓ SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche che detengono **immobili ad uso abitativo** concessi in locazione.

✓ SOGGETTI ESCLUSI

- **tutti i soggetti IRES**
- **imprenditori**
- **persone fisiche** che concedono in locazione immobili non utilizzati come civile abitazione dal locatario

✓ TIPOLOGIE DI CONTRATTO

- Contratto di locazione '**libero**'
- Contratto di locazione '**concordato**'
- Contratto di locazione **transitorio**
- Contratto di locazione **per studenti**
- Contratto di locazione **ad uso turistico**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

54

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

✓ BASE IMPONIBILE

L'opzione comporta che i canoni tassati con imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevino ai fini della progressività dell'imposizione.

La base imponibile è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti **(100%)**.

✓ ALIQUOTE

- **19%** in caso di **contratti a canone concordato**
- **21%** per **tutti gli altri tipi di contratto**

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

Tuttavia, si tiene comunque conto di tali redditi ai fini del riconoscimento delle detrazioni che, in alcuni casi, sono regressive, nel senso che diminuiscono all'aumentare del reddito (detrazioni per familiari a carico, per lavoro dipendente o pensione, ecc.); più precisamente si tiene conto del reddito da cedolare ai fini:

- della determinazione di familiare fiscalmente a carico;
- per ogni altra deduzione o detrazione commisurata al reddito complessivo;
- ai fini ISEE.

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

✓ COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO

Il locatore deve comunicare preventivamente all'inquilino, con *lettera raccomandata*:

- **la scelta** per l'applicazione della cedolare secca;
- la **rinuncia alla facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone di locazione**

✓ MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- il **software 'Siria'** per la registrazione telematica, se ricorrono le condizioni;
- la nuova versione del **Modello 69**, indicando **SI** nell'apposito campo riservato all'opzione per la cedolare secca.

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

✓ VINCOLATIVITÀ DELL'OPZIONE

L'opzione vincola il locatore **per l'intera durata del contratto o della proroga**.

✓ REVOCA

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione **in ciascuna annualità successiva**.

✓ VERSAMENTO IMPOSTA

La cedolare secca va versata in acconto e saldo. L'acconto è pari:

- **all'85% per il 2011**
- **al 95% per il 2012**

QUADRO B – Redditi dei fabbricati

La cedolare secca

✓ VANTAGGI DELLA CEDOLARE SECCA

- Applicazione di aliquote più basse (21% o 19%)
- Esenzione addizionali regionali e comunali
- Risparmio imposta di registro e imposta di bollo
- Esenzione dalla comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza


✓ CONVENIENZA



È strettamente collegata alla situazione reddituale complessiva del contribuente.



In linea generale, **maggiore è il reddito complessivo e più è conveniente avvalersi** del regime della cedolare secca.

Tuttavia, è necessario valutare anche la possibilità di fruire di agevolazioni (detrazioni, deduzioni, ecc.).

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati







QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Indennità di volo

Introduzione di **due nuove colonne all'interno C5**, al fine di indicare le indennità percepite in base all'art. 51, comma 6, TUIR (es. indennità di volo), relative agli importi che concorrono/non concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare.

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)										
C5	IMPORTI ASSOGGIATI A TASSAZIONE ORDINARIA	IMPORTI ASSOGGIATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	NON IMPONIBILI	IMPORTI ART. 51, COMMA 6, TUIR NON IMPONIBILI	ASSOGGIATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00				

STUDIO DR. MAURO NICOLA

65

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Contributo di solidarietà

- ✓ È dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 nella misura pari al **3% del reddito complessivo** eccedente il limite di € 300.000.
- ✓ È **deducibile dal reddito complessivo** nello stesso periodo d'imposta in cui si riferisce il contributo stesso.
- ✓ *La sezione sarà compilata solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia già trattenuto al lavoratore gli importi dovuti sulla base del reddito risultante dal Mod. CUD.*


SEZIONE VI - ALTRI DATI			
C15	DATI CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DELLA RIDUZIONE (punto 134 CUD 2012)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 136 CUD 2012)
		,00	,00

↑
inserire l'importo
del **punto 134 del**
CUD 2012

↑
inserire l'importo
del **punto 136 del**
CUD 2012

STUDIO DR. MAURO NICOLA

66



QUADRO D – Altri redditi

Il rigo D4 del quadro D – **codice 5** – è destinato ad accogliere, oltre ai classici redditi per immobili situati all'estero, anche i proventi derivanti dalle vincite a giochi *on line* all'estero.

D4	REDDITI DIVERSI				SPESA
		0	.00	.00	.00

STUDIO DR. MAURO NICOLA 68

QUADRO E – Oneri e spese

Rigo E16 – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

- ✓ Modifica parziale del rigo E16, composto ora da due colonne
- ✓ Spese sostenute per **un solo ragazzo** → **colonna 1**
- ✓ Spese sostenute per **due ragazzi** → **colonna 1 e colonna 2**

E16	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	1	2
		,00	,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

69

QUADRO E – Oneri e spese

Rigo E17, E18, E19 – Altre spese

- ✓ In virtù dell'eliminazione dei rigi E17 e E18 (rispettivamente *intermediazione immobiliare* e *canoni di locazione per studenti fuori sede*), trasformati in codici, è cambiata la numerazione dei rigi:
- ✓ Al posto dei rigi E19, 20 e 21 troviamo i rigi E17, 18 e 19, nei quali vanno indicati, con nuovi codici, anche le detrazioni per intermediazione e locazioni per studenti fuori sede; per questi si utilizzerà ai rigi E17, 18 e 19:

- Il **codice 17** per le **spese sostenute per intermediazione immobiliare**
- Il **codice 18** per **canoni di locazione per studenti fuori sede**

E17	ALTRE SPESE	Codice		,00	E18	ALTRE SPESE	Codice		,00	E19	ALTRE SPESE	Codice		,00
-----	-------------	--------	--	-----	-----	-------------	--------	--	-----	-----	-------------	--------	--	-----

STUDIO DR. MAURO NICOLA

70

QUADRO E – Oneri e spese

Eliminazione di alcune detrazioni

Sono state eliminate alcune detrazioni per le quali competeva la detrazione d'imposta, nella misura del 20% della spesa sostenuta. Si tratta di:

- ✓ Spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori
- ✓ Spese acquisto per motori ad elevata efficienza
- ✓ Spese acquisto di variatori di velocità e/o inverter.

Si ricorda che tali spese, l'anno scorso andavano indicate al rigo E37, col. 1, 2 e 3.

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

Il decreto legge 70/2011 ha semplificato notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef del 36%, abolendo l'obbligo, a partire dal 14 maggio 2011 di:

- inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
- indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera.

Il successivo provvedimento del direttore dell'AE del 2/11/2011, ha disposto:

- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile
- se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino o comodatario), l'indicazione in dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo
- l'obbligo (in luogo dell'abolita comunicazione preventiva di inizio lavori) di conservazione ed esibizione di una ben precisa documentazione, che i contribuenti devono avere a disposizione ed eventualmente mostrare al fisco in caso di richiesta sulla detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione.

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

L'elenco dei documenti da conservare:

- **abilitazioni amministrative** (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un'abilitazione specifica);
- **domanda di accatastamento** per gli immobili non censiti;
- la **ricevuta di pagamento dell'Ici**, se dovuta;
- **delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi**, in caso di lavori su parti comuni di edifici;
- dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute delle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

73

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

A far data **dal 14 maggio 2011**, in virtù dell'eliminazione dell'obbligo della "comunicazione di inizio lavori" al COP, e del conseguente obbligo di indicare in dichiarazione una serie di dati (catastali e/o di registrazione), è stato necessario implementare in dichiarazione, lo spazio dedicato alle spese per le quali spetta la detrazione del 36%, sdoppiando la consueta sez. III del quadro E, in due sezioni:

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
E41	Anno	Periodo	Codice fiscale	Vettore	Situazioni particolari			N. rata			Spesa	N. d'ordine	
					Codice	Anno	Rideterminazione	1	2	3			4
E41													
E42													
E43													
E44													

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%												
E51	N. ord. immobile		C.O. Piacenza/ Condominio	CODICE COMUNE	TU	IP	SEZ. URB. COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	N. d'ordine	
	1	2										10
E51												
E52												

E53	N. d'ordine	Comunicazione	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO									
			ALTRI	DATA	SERIE	NUMERO	AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA	UFFICIO						
E53																	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

74

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

- ❑ La **sezione III-A** (righe E41 e successivi) che, ricalcando la struttura classica degli anni passati, implementata però di una nuova colonna - la **colonna 10** (nr. d'ordine immobile) - accoglie i dati tradizionali.
- ❑ La **sezione III-B** (righe E51-E52-E53), che deve essere compilata esclusivamente in relazione ai lavori iniziati nel 2011 (e non interessa quindi i lavori eseguiti negli anni passati). Serve ad indicare i dati catastali identificativi degli immobili e degli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36%, con riferimento ai lavori del 2011 e all'eliminazione dell'obbligo della "comunicazione".

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

Modalità di compilazione della sezione III – B

Si ricorda che nella sezione III – A va sempre compilato un rigo diverso, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di lavori per i quali spetta la detrazione, tenendo conto che va usato un rigo a parte anche per gli interventi sulle parti comuni.

- ❑ La nuova colonna 10 della sez. III - A va compilata nel caso di lavori effettuati (o anche iniziati) nell'anno 2011.
- ❑ Occorre dare una numerazione progressiva (partendo ovviamente da 1) al fine di identificare l'immobile oggetto dell'intervento. Se sono stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile, (e quindi sono stati compilati più righe della sezione III-A), nella colonna 10 di tutti i righe compilati relativi allo stesso immobile, va riportato lo stesso numero identificativo.

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

- ✓ Il **rigo E51** (e anche il **rigo E52**), serve per indicare i dati catastali identificativi dell'immobile.
- ✓ Il **rigo E53** accoglie invece gli altri dati, come gli estremi di registrazione del contratto o della domanda di accatastamento.

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%											
N. ord. immobile	C.O. Pescara/ Condominio	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZ. URB. COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO			
E51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E53	N. d'ordine ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Comunicazione C.O. Pescara/ Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO			
				DATA	SERIE	NUMERO E SOTTO NUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA TERRITORIO	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

77

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%										
N. ord. immobile	C.O. Pescara/ Condominio	CODICE COMUNE	TIU	IP	SEZ. URB. COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
E51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- ✓ **Colonna 1** - va compilata nel caso di lavori effettuati (o anche iniziati) nell'anno 2011
- ✓ **Colonna 2** – deve essere barrata solo in due casi:
 - 1) **Lavori iniziati nel 2011, ma prima dell'entrata in vigore (14 maggio)** della norma che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al COP di Pescara. Considerato che, in tal caso, doveva essere inviata necessariamente la comunicazione al COP, barrando la casella, si attesta di aver assolto a tale obbligo. Ovviamente in tale ipotesi, non vanno indicati i dati catastali dell'immobile, e di conseguenza la compilazione del rigo E51 finisce qui.
 - 2) **Lavori condominiali iniziati dopo il 14 maggio.** I singoli condomini, barrando la casella, dichiarano che la spesa si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni. Non vanno indicati i dati catastali, e di conseguenza la compilazione del rigo E51 si esaurisce qui, ricordando che, come sempre, va indicato il codice fiscale del condominio nella sez. III-A (col.3). Per completezza d'informazione, si precisa che sarà l'amministratore del condominio a dover fornire i dati catastali degli immobili, nel modificato quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

78

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%									
N. ord. immobile	C.O. Pescaia/Condominio	CODICE COMUNE		TU	UP	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E51									

col. 3	Codice comune	È il codice catastale del comune ove è situato l'immobile: si compone di 4 o di 5 caratteri
col. 4	T / U	Indicare U se è censito nel catasto urbano, T se lo è in quello terreni
col. 5	I / P	Indicare I se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), P se si tratta di una porzione
col. 6	Sez. Urbana/ Codice catastale.	Per gli immobili siti in zone ove vige il sistema tavolare, va indicato il codice "comune catastale". Altrimenti, le lettere o i numeri indicati nel certificato catastale (spesso il campo è vuoto)
col. 7	Foglio	Il numero di Foglio.
col. 8	Particella	Il numero della particella. Se è composta da una sola serie di cifre, va riportata nella parte sinistra della barra spaziatrice. Ma può anche essere composta da due parti, una di quattro e una di cinque.
col. 9	Sub	Il numero di subalterno, se presente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

79

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Comunicazione C.O. Pescaia/ Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			DOMANDA ACCATAMENTO		
				DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Tenendo presente che le colonne 1 e 2 hanno la stessa funzione delle corrispondenti colonne del rigo E51, in concreto il rigo va utilizzato in due particolari fattispecie:

STUDIO DR. MAURO NICOLA

80

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Comunicazione C.O. Plescarai Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			DOMANDA ACCATASTAMENTO			
		1	2	3 DATA	4 SERIE	5 NUMERO E SOTTONUMERO	6 CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	7 DATA	8 NUMERO	9 PROVINCIA UFFICIO AGENZIA TERRITORIO

1. Lavori eseguiti dall'inquilino

Se le spese per i lavori vengono effettuate dall'inquilino (o dal comodatario), oltre ai dati catastali di cui al rigo E51, vanno indicati anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione (o del contratto di comodato), usando le colonne 3/4/5/6 del rigo E53.

Colonna 3	Data di registrazione del contratto di locazione o di comodato
Colonna 4	Il codice della modalità di registrazione del contratto(3, 3A, 3B, 3T)
Colonna 5	Il numero (e l'eventuale sottonumero) di registrazione del contratto
Colonna 6	Il codice identificato dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto (TJR, ecc.)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

81

QUADRO E – Oneri e spese

Detrazione del 36%

E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Comunicazione C.O. Plescarai Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			DOMANDA ACCATASTAMENTO			
		1	2	3 DATA	4 SERIE	5 NUMERO E SOTTONUMERO	6 CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	7 DATA	8 NUMERO	9 PROVINCIA UFFICIO AGENZIA TERRITORIO

2. L'immobile non è ancora censito

Se al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'immobile non è ancora censito, vanno riportati gli estremi della domanda di accatastamento presentata all'Agenzia del Territorio, usando le colonne 7/8/9 del rigo E53.

Colonna 7	Data di presentazione della domanda di accatastamento
Colonna 8	Il numero della domanda di accatastamento
Colonna 9	La provincia dell'Ufficio del Territorio presso cui è stata presentata la domanda di accatastamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

82

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Sezione I – Acconti IRPEF, Addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2011

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2011							
F1	1	2	3	4	5	6	7
	Prima rata acconto IRPEF 2011		Seconda o unica rata acconto IRPEF 2011		Eccedenza acconto IRPEF compensata nel mod. F24		Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2011
	.00		.00		.00		.00
Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24		Prima rata acconto cedolare secca 2011		Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2011		Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24	
	.00		.00		.00		.00

Al rigo F1 sono state aggiunte:

- Le **colonne 3 e 8** in seguito al differimento di 17 punti percentuali previsto al D.P.C.M. del 21/11/2011. L'importo da inserire è pari alla differenza pagata in eccesso dal contribuente successivamente utilizzata in compensazione con il Mod. F24.
- Le **colonne 6 e 7**, nella quali trova indicazione l'importo di eventuali versamenti relativi alla cedolare secca eseguiti autonomamente con Mod. F24 nei mesi di luglio/agosto e novembre.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

83

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI						
F5	1	2	3	4	5	6
	Eventi eccez. IRPEF		Add.le Regionale	Add.le Comunale	Imposta sostitutiva produttività	cedolare secca
	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Al rigo F5, **colonna 1**, sono stati introdotti i seguenti codice, connessi alla sospensione del pagamento delle imposte a causa di 'eventi eccezionali':

- codice 3**, per i contribuenti residenti, alla data del 12/02/2011, nel comune di *Lampedusa e Linosa* interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti del Nord Africa.
- codice 5**, per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi ad ottobre 2011 nelle province di *La Spezia e Massa Carrara*.
- codice 6**, per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nella provincia di *Genova*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

84

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2012 e rateazione del saldo 2011

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2012 E RATEAZIONE DEL SALDO 2011						
	1	2	3	4	5	7
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	.00	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	.00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	.00	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)		

Al rigo F6 sono state introdotte le seguenti colonne:

- **colonna 5**, da barrare se il soggetto ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca;
- **colonna 6**, in cui si deve indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se il contribuente ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2012.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

85

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Sezione VII – Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)						
	1	2	3	4	5	6
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta IRPEF	.00	Addizionale Regionale all'IRPEF	.00	Addizionale Comunale all'IRPEF	.00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'IMU IRPEF	.00	Credito Addizionale Regionale	.00	Credito Addizionale Comunale	.00
					Cedolare secca	.00
					Credito cedolare secca	.00

Nei righe F9 e F10 è stata inserita la **colonna 4**, al fine di indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni:

- **rimborsato dal sostituto d'imposta**, che risulta dal prospetto di liquidazione (da indicare nel rigo F9);
- **Utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU** (da indicare nel rigo F10).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

86

QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI											
F11	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazioni canoni locazione	2	F12	Restituzione bonus	Bonus fiscale	1	Bonus straordinario	2
				,00						,00	,00
F13	Pignoramento presso terzi	1	Tipo di reddito	2	Ritenute						,00

In tale sezione è stato aggiunto il **rigo F13 'Pignoramento presso terzi'** composto da due colonne. In tale rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

QUADRO G – Crediti d'imposta

Sono state inserite **due nuove colonne** per indicare:

- il credito d'imposta relativo al reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- Il credito d'imposta relativo all'attività di mediazione

In particolare, sono state inserite:

- ✓ al *rigo G3*, la nuova **colonna 4** «Residuo precedente dichiarazione»
- ✓ al *rigo G8*, la nuova **colonna 1** «Residuo precedente dichiarazione»

QUADRO G – Crediti d'imposta

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI									
G1	Credito riacquisito prima casa	residuo precedente dichiarazione	credito anno 2011	di cui compensato nel mod. F24	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)			
		,00	,00	,00		,00			
SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE									
G3	Anno anticipazione	Reintegro Totale/ Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiaraz.	Anno 2011	di cui compensato nel mod. F24			
			,00	,00		,00			
SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO									
G4	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo				
			,00	,00	,00				
	Imposta lorda		Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di cui 1				
	,00		,00	,00	,00				
SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO									
G5	Abitazione principale	Codice fiscale	Numero rata	Totale credito	Residuo precedente dichiarazione				
				,00	,00				
G6	Altri immobili	Impresal/ Professione	Codice fiscale	Numero rata	Rateazione	Totale credito			
						,00			
SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE					SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI				
G7	Residuo precedente dichiaraz.	di cui compensato nel mod. F24	G8	Residuo precedente dichiaraz.	Anno 2011	di cui compensato nel mod. F24			
	,00	,00		,00		,00			

STUDIO DR. MAURO NICOLA

89

QUADRO I – IMU

11	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.	1	
	oppure	2	IMPORTO
	Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per l'anno 2012 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"		,00

Quadro composto da due campi. Se il contribuente richiede che:

- l'intero importo a credito risultante dal Mod. 730 sia utilizzato per la compensazione del debito IMU, va barra il **campo 1**;
- Solo una quota del credito spettante, va utilizzato il **campo 2**, indicando la quota di credito che si intende utilizzare in compensazione dell'IMU 2012.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

90

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

<p style="font-size: small;">Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p style="font-size: small;">Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p style="font-size: small;">Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p style="font-size: small;">Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA</p>
<p style="font-size: small;">Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA</p>	<p style="font-size: small;">Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input style="width: 100%;" type="text"/></p>

Il nuovo Mod. 730-1 accoglie la possibilità di destinare il cinque per mille anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.